

**D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90**  
**LIBRO SECONDO**  
**TITOLO III**  
**CAPO III**  
*Disciplina attuativa del fondo-casa*

**Art. 387**

*Finalità del fondo-casa*

1. Il fondo-casa, di cui all' articolo 1836 del codice, di seguito denominato Fondo, ha il fine di favorire la concessione di mutui al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale e sue pertinenze.

**Art. 388**

*Attuazione e gestione del fondo-casa*

1. Il Fondo rilascia garanzie a favore dei soggetti finanziatori che erogano i mutui ipotecari, di cui all'articolo 391, ai dipendenti del Ministero della difesa ovvero ai coniugi superstiti nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 391.
2. Il soggetto attuatore è il Ministero della difesa, il quale per le operazioni relative alla gestione del Fondo si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, di seguito denominata Gestore, affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:
  - a) esame della completezza della documentazione del mutuatario trasmessa dai soggetti finanziatori di cui all'articolo 392;
  - b) ammissione alla garanzia per i mutui richiesti secondo le modalità definite dall'articolo 394, comma 1, lettera b);
  - c) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'articolo 395;
  - d) controllo a campione dei documenti presentati dal mutuatario.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Ministero redige apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto alle risorse del Fondo, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.

**Art. 389**

*Modalità di finanziamento del fondo-casa*

1. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.
2. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'articolo 388, comma 3.
3. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 2 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

**Art. 390**

*Organi di gestione e funzioni*

1. Gli organi con competenze per il funzionamento del Fondo sono:
  - a) il Segretariato generale della difesa;
  - b) gli Stati maggiori di Forza armata;
  - c) la Direzione dei lavori e del demanio;
  - d) la Direzione di amministrazione interforze.
2. Il Segretariato generale della difesa:

- a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del Fondo;
  - b) verifica l'andamento del Fondo;
  - c) accerta che la gestione dei fondi sia realizzata in conformità alle disposizioni del presente capo;
  - d) - redige, al termine dell'anno finanziario, una relazione sullo stato del Fondo, dandone informazione al Ministro della difesa (*o in alternativa prevedere la pubblicazione sul sito web*).
3. **Ai fini dell'ammissione alla garanzia:**
- a) **gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i volontari, nei limiti delle disponibilità loro assegnate con le modalità di cui al comma 6;**
  - b) **la Direzione generale per il personale civile forma un'unica graduatoria per tutto il personale civile, nei limiti delle disponibilità assegnate con le modalità di cui al comma 6.**
4. La Direzione dei lavori e del demanio provvede al versamento sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1836, comma 2, del codice, delle occorrenti risorse derivanti dalle riassegnazioni al Ministero della difesa delle somme di cui all'articolo 389.
5. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative di controllo sull'attività svolta dal Gestore per l'applicazione delle clausole del disciplinare di cui all'articolo 388.
6. **L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede annualmente alla seguente ripartizione dell'ammontare complessivo del Fondo:**
- a) **ciascuna Forza armata riceve la propria assegnazione in proporzione agli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti, al netto della quota calcolata in proporzione al numero degli alloggi dalla stessa assegnati al personale civile;**
  - b) **la Direzione generale del personale civile riceve la propria assegnazione, costituita dalla somma delle quote scorporate dall'ammontare del Fondo destinato alle tre Forze armate, in proporzione al numero degli alloggi di servizio dalle stesse assegnati al personale civile.**

#### Art. 391

##### *Operazioni ammissibili a garanzia*

1. Possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di durata decennale, quindicennale o ventennale di ammontare massimo pari a 200.000 euro per le finalità di cui all'articolo 387 erogati a:
  - a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa;
  - b) coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione.
2. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 392 la domanda di sottoscrizione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.
3. Il tasso annuo nominale (TAN), applicato in erogazione dai soggetti finanziatori dei mutui non potrà essere superiore al Tasso Effettivo Globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

#### Art. 392

##### *Soggetti finanziatori*

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti:
  - a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
  - b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

2. I soggetti finanziatori che intendono aderire all'iniziativa stipulano con il Ministero apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

3. Con il Protocollo si disciplinano:

- a) le modalità di adesione dei finanziatori;
- b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui;
- c) l'accettazione esplicita da parte del finanziatore delle regole di disciplina del Fondo.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.

#### Art. 393

##### *Natura e misura della garanzia*

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, dei costi di recupero del credito e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data della richiesta di escussione della garanzia.

#### Art. 394

##### *Ammissione alla garanzia*

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

- a) il soggetto finanziatore raccoglie la documentazione di richiesta del mutuo da parte dei beneficiari precedentemente autorizzati dallo Stato maggiore di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 396; il soggetto finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 391 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione stessa;
- b) il Gestore raccoglie le richieste e, verificata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo sulla base della graduatoria, comunica al soggetto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda;
- c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica la decisione di perfezionare o meno l'operazione di mutuo.

2. La Banca/Intermediario finanziario non è tenuto a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna responsabilità in ordine ai contenuti ed alla veridicità/autenticità della documentazione raccolta a norma del comma 1, consistendo la sua attività nella mera trasmissione al Gestore. La Banca/Intermediario finanziario non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai mutuatari ai fini dell'ammissione ai benefici del Fondo, restando quindi in ogni caso impregiudicata nei confronti della Banca/Intermediario finanziario la validità e l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 393 anche in presenza del provvedimento di cui all'articolo 395-ter.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.

4. I soggetti finanziatori, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano l'eventuale estinzione anticipata del mutuo.

5. I soggetti finanziatori sono in ogni caso liberi di erogare o meno il mutuo anche qualora il Gestore abbia comunicato l'ammissione della garanzia.

#### Art. 395

##### *Intervento della garanzia*

1. Il soggetto finanziatore, in caso di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento o di decadenza del beneficio del termine, invia al mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che possano comprovare la data certa dell'invio.

2. L'intimazione al pagamento è inviata per conoscenza al Gestore anche per via telematica.

3. Trascorso il termine assegnato al mutuatario, senza che lo stesso abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il soggetto finanziatore può chiedere al Gestore l'intervento del Fondo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi 90 giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero del credito.

4. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 393.

5. Nel caso in cui, successivamente all'intervento del Fondo, il mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al soggetto finanziatore, quest'ultimo deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 393 entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

#### Art. 395-bis.

##### *Surrogazione legale*

1. Il soggetto finanziatore, in virtù dell'ipoteca di primo grado iscritta all'atto della concessione del finanziamento, procede all'azione di recupero della quota del credito non garantita dal Fondo. Il Ministero, tramite il Gestore, provvederà autonomamente al recupero delle somme di cui è creditore nei confronti del beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con iscrizione di ipoteca di secondo grado. Ogni eventuale diritto anche ipotecario in capo al Ministero si intende comunque postergato al totale e pieno soddisfacimento da parte del soggetto finanziatore.

#### Art. 395-ter.

##### *Inefficacia della garanzia del Fondo.*

1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede a farlo decadere dal beneficio e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 394, comma 2.

2. La decadenza dal beneficio comporta per l'interessato l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al soggetto finanziatore a titolo di garanzia, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

#### Art. 396

##### *Allegato A - Modalità per l'ammissione alla garanzia di cui all'articolo 394.*

1. Gli Stati maggiori di Forza armata e la **Direzione generale del personale civile**, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del Fondo:

- a) nominano annualmente, **ciascuno**, nel mese di dicembre un'apposita commissione;
- b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. **Ogni commissione di Forza armata è composta da:**

- a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
- b) quattro membri titolari di cui:
  - b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
  - b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli;

- b.3) un militare del ruolo dei sergenti;
  - b.4) un volontario di truppa in servizio permanente;
  - c) un presidente sostituto e quattro membri sostituti.
3. La commissione per il personale civile è composta da:
- a) un presidente con qualifica dirigenziale;
  - b) quattro membri titolari di cui:
    - b.1) un dirigente meno anziano del presidente;
    - b.2) un dipendente appartenente alla terza area funzionale;
    - b.3) un dipendente appartenente alla seconda area funzionale;
    - b.4) un dipendente appartenente alla prima area funzionale;
  - c) un presidente sostituto e quattro membri sostituti.
4. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare; **dei componenti del personale civile, due devono far parte della rappresentanza sindacale.**
5. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili.
6. Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'ammissione alla garanzia.
7. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di ammissione alla garanzia del Fondo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
- a) esaminano tutte le domande;
  - b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.
8. Le graduatorie per l'ammissione alla garanzia:
- a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;
  - b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;
  - c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestiti, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
  - d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.
9. Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore di Forza armata o al **Direttore generale per il personale civile** per la successiva comunicazione agli organi ed enti interessati e al Gestore per la pubblicizzazione.
10. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata e dalla **Direzione generale per il personale civile**. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonché l'autorizzazione all'accesso alla garanzia del Fondo, sono comunicate a ciascun richiedente.
11. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:
- a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
  - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
  - c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti effettuati;
  - d) attestazione in ordine all'inesistenza di una delle cause di esclusione;
  - e) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.

12. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere l'ammissione alla garanzia del Fondo.

13. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:

- a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
- b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;
- c) a richiesta delle commissioni.

14. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:

- a) domanda in tal senso;
- b) rinuncia all'accesso alla garanzia del Fondo;
- c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.

15. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula:  $(R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H$ , nella quale:

- a) R1 è il reddito annuo lordo del richiedente;
- b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge;
- c) R3 è la somma dei redditi annui lordi dei figli;
- d) R4 è la somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
- e) U è il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare;
- f) F è il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;
- g) T è il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;
- h) S è il numero degli anni di servizio alla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unità);
- i) H è il coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.

16. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.

17. In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:

- a) il maggior numero di familiari a carico;
- b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.

18. Le risorse che alimentano il Fondo, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa, per il conseguente versamento al Fondo stesso.

19. L'ammontare del Fondo è ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari **secondo i criteri indicati dall'articolo 390, comma 6**. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

20. Se nella formazione delle singole graduatorie non risulta iscritto personale in numero sufficiente a esaurire i fondi disponibili, i residui sono destinati, in misura proporzionale, a soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

**Art. 397**  
**Allegato B**  
**Modello di domanda**

Oggetto: **Domanda di ammissione alla garanzia del fondo-casa** per (a) \_\_\_\_\_  
(b) \_\_\_\_\_

Roma

Il sottoscritto (c) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in servizio presso (d) \_\_\_\_\_  
tel. (e) \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
cod. fiscale \_\_\_\_\_  
chiede di essere ammesso alla garanzia del fondo-casa  
per la concessione di un mutuo per (a) \_\_\_\_\_  
di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Dichiara in proposito:

- di aver preso visione delle norme regolamentari relative alla gestione e utilizzo del fondo-casa;
- di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'ammissione alla garanzia del fondo-casa;
- di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione dei mutui garantiti dal fondo-casa.

Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:

1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente € \_\_\_\_\_, di cui (f)  
proprio € \_\_\_\_\_  
del coniuge € \_\_\_\_\_  
dei figli € \_\_\_\_\_  
di altri familiari € \_\_\_\_\_

2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):

Località	Tipo di alloggio (g)	Data di assegnazione	Data di rilascio

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):

Cognome	Nome	Data di nascita	Relazione di parentela	A carico (si / no)	codice fiscale

per un totale di \_\_\_\_\_ componenti, compreso il richiedente;

4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: \_\_\_\_\_;

5. Anzianità di servizio: anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_;

6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidità permanenti (i) \_\_\_\_\_;

7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (l):

- non è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in località \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_);

- è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini tributari, sia inferiore a euro 30.000.00;

8. Varie:

allegati (l):

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- n. dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente;
- documentazione comprovante anzianità di servizio e trasferimenti o imbarchi;
- documentazione sanitaria comprovante invalidità permanenti;
- altro:

Località

Data

Firma del richiedente

(a) motivazione della richiesta di ammissione alla garanzia (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione);

(b) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il personale civile;

(c) grado o qualifica, cognome e nome;

(d) Comando/Ente presso il quale è effettivo il richiedente;

(e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;

(f) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare,

- copia dei modelli utilizzati per la più recente dichiarazione dei redditi;
- (g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS);
  - (h) elencare nell'ordine: coniuge, figli e altri familiari.
- In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione;
- (i) ai fini della graduatoria è valido un coefficiente di inabilità non inferiore al 75%;
  - (l) depennare le voci che non interessano.